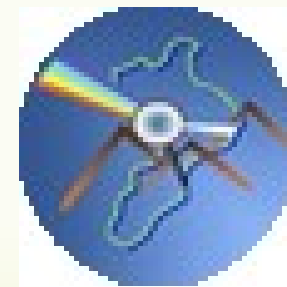


L'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) componenti e ruoli



REGIONE CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
SEZIONE TECNICA

Indice

Premessa

- 1. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**
- 2. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale**
- 3. I servizi abilitanti l'ecosistema**
- 4. Il ruolo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate**
- 5. Pubblicità Legale degli Appalti**

Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. **I dati delle pubbliche amministrazioni** sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con **l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, **da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati**; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. **Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione**, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, **è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima**, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
2. **La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.**

Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, **la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le finalità del Codice nella legge delega (L. n. 78/2023, art. 1, co. 2)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...)

m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche **attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico,** il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

1. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

Gli obiettivi della digitalizzazione

Semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti

Qualità e tempestività dei dati raccolti

Maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni

Attuazione del principio di unicità dell'invio e unicità del luogo di prima pubblicazione

Monitoraggio tempestivo del mercato e prevenzione di fenomeni distortivi

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti



- Una intera parte del codice dedicata alla digitalizzazione (18 articoli + art. correlati)



- Unica modalità per la gestione dei contratti in tutte le fasi



- Gestione dell'intero ciclo attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili

Gli articoli sulla digitalizzazione

Ciclo di vita digitale
dei contratti pubblici
(art.21)

Ecosistema nazionale
di approvvigionamento
digitale
(e-procurement)
(art.22)

Banca dati nazionale
dei contratti pubblici –
BDNCP (art.23)

Fascicolo virtuale
dell'operatore
economico (art.24)

Piattaforme di
approvvigionamento
digitale (art.25)

**Regole tecniche e
certificazione**
piattaforme (art.26)

Pubblicità legale
degli atti e
trasparenza (art.27 e
28, 84 e 85)

Uso di **procedure
automatizzate** nel
ciclo di vita dei
contratti (art.30)

Anagrafe degli O.E.
partecipanti agli
appalti (art.31)

Art. 19 (Principi e diritti digitali)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...)
2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, **ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente (...)**
3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (...)

Art. 19 (Principi e diritti digitali)

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26. (...)

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel **rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.**

Art. 21 Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

Il ciclo di vita dei contratti pubblici

- **Programmazione**
 - **Progettazione**
 - **Pubblicazione**
 - **Affidamento**
 - **Esecuzione**

**Tutte le attività sono gestite attraverso
piattaforme e servizi digitali
interoperabili**

Art. 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Art. 25 Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite **dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.** A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale **interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 23 **nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati** di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,** secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 (...)
3. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome (...)**



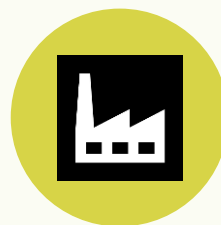
LA DISCIPLINA DELLA
DIGITALIZZAZIONE SI
APPLICA A TUTTI I
CONTRATTI
SOTTOPOSTI ALLA
DISCIPLINA DEL CODICE
DEGLI APPALTI



- APPALTI;



- CONCESSIONI;



- SETTORI ORDINARI;



- SETTORI
SPECIALI;



- DI QUALUNQUE
IMPORTO;

AMBITO DI APPLICAZIONE



- ANCHE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO
PNRR A PARTIRE DAL 1
GENNAIO 2024

NEL CONCRETO



- Viene codificato l'obbligo posto a carico delle SA e degli Enti concedenti di **utilizzare una Piattaforma di approvvigionamento per gestire** l'intero ciclo di vita del contratto pubblico per gli adempimenti in tema di **trasparenza e pubblicità digitale** del bando e dell'avviso;
- L'espletamento delle gare telematiche di *eprocurement* si svolgerà attraverso comunicazioni elettroniche e precisamente:

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DEGLI APPALTI

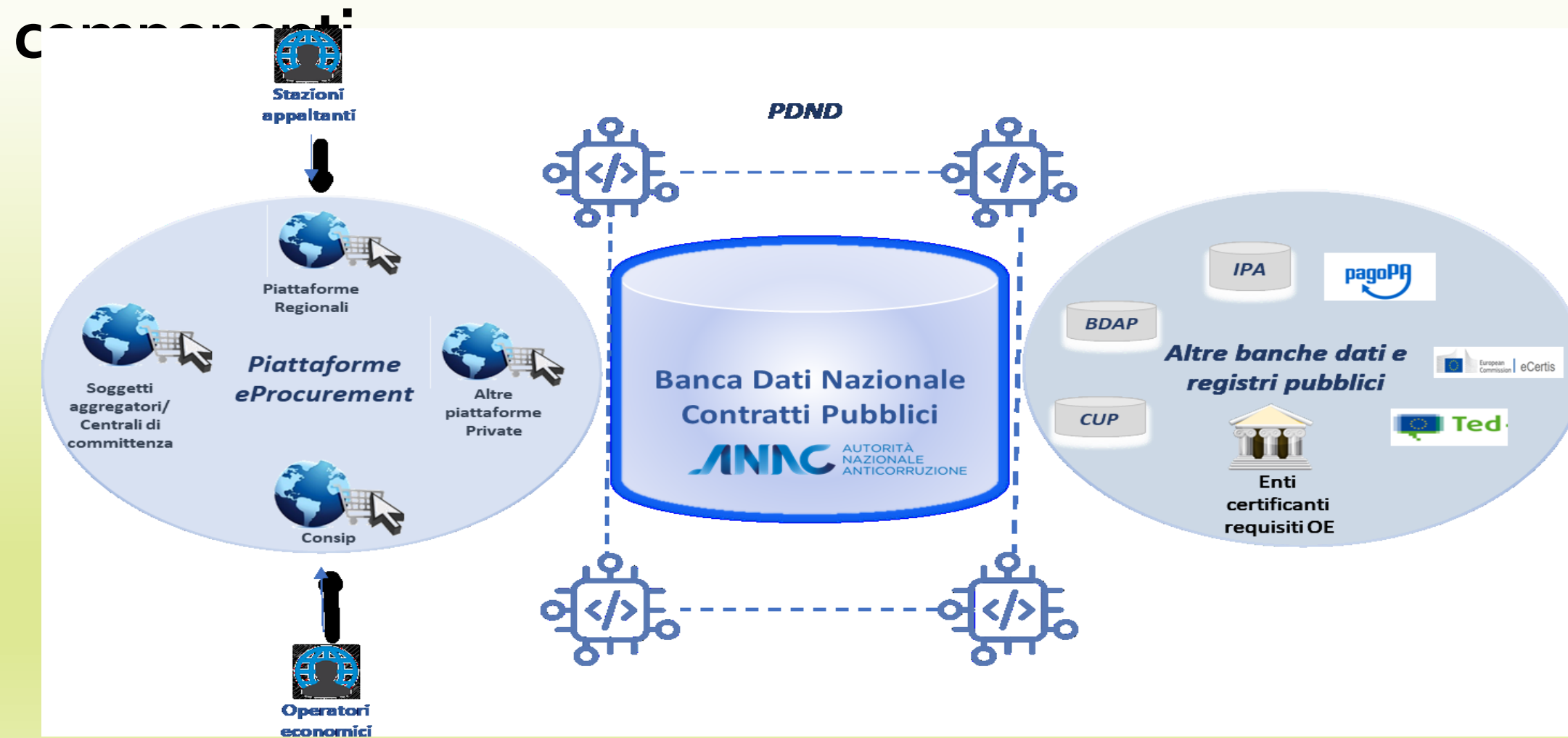
- ***e-notification*** pubblicazione elettronica dei bandi di gara
- ***e-access*** accesso elettronico ai documenti di gara
- ***e-submission*** presentazione elettronica delle offerte
- ***e-DGUE*** documento di gara unico europeo elettronico (o ESPD, European Single procurement document)
- ***Certis*** sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure di appalto.

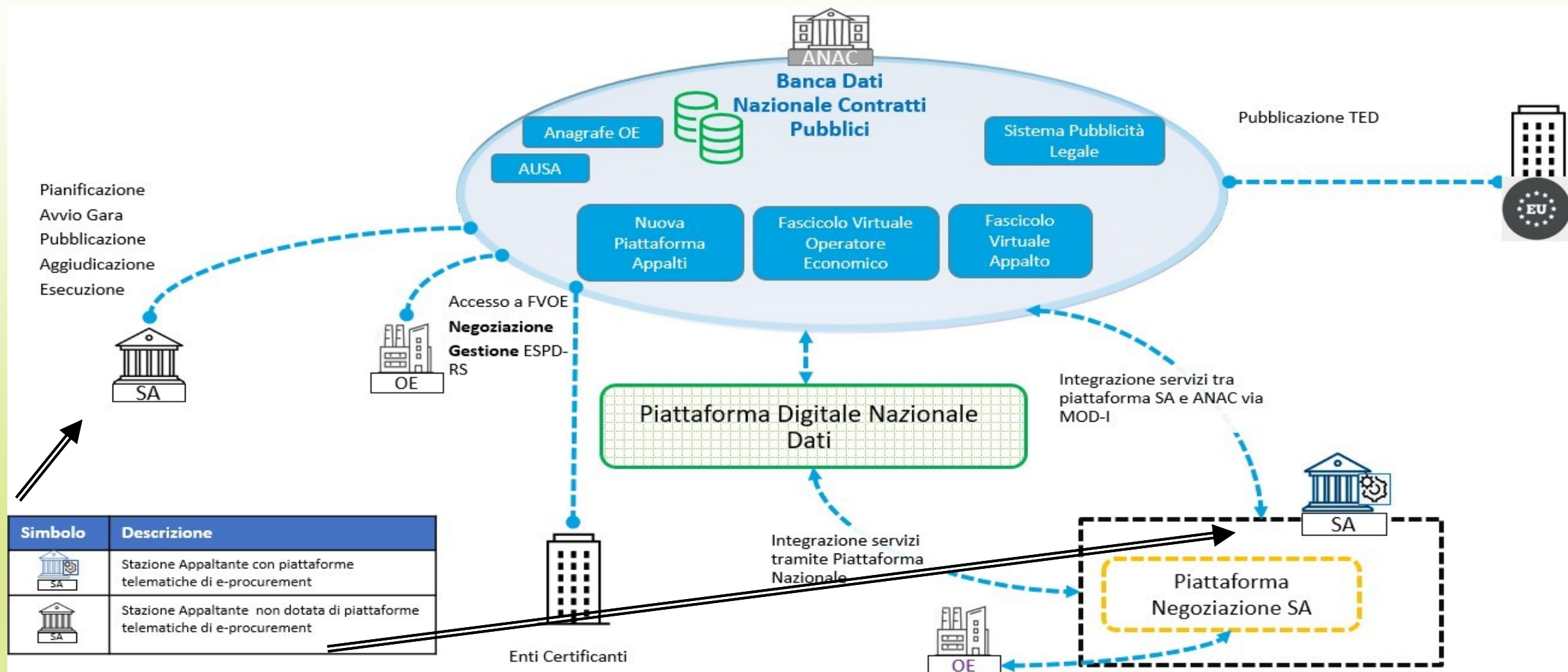
2. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-Procurement*)

Art. 22 Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

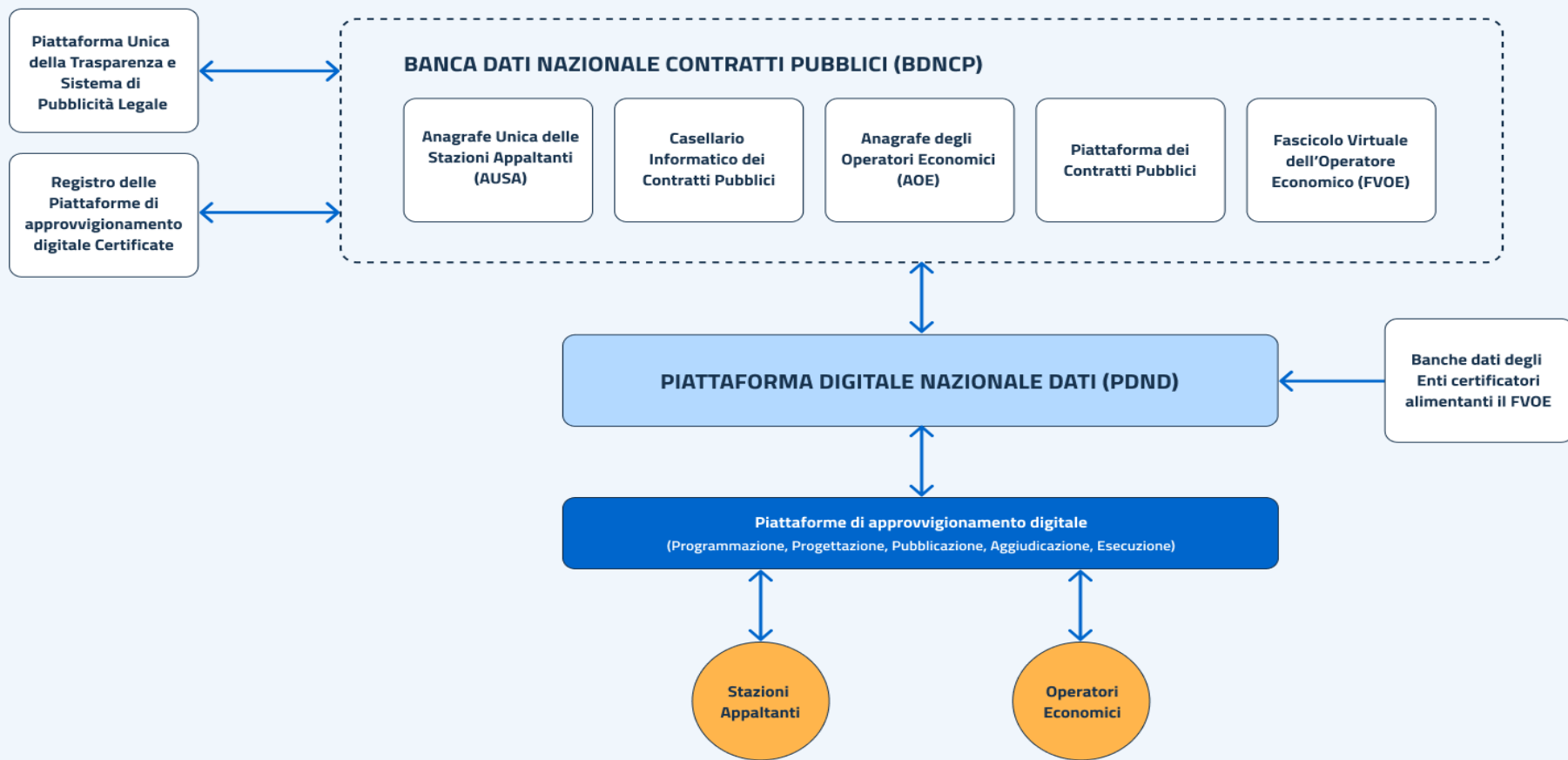
1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (**e-procurement**) è **costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L'ecosistema di approvvigionamento: i principali

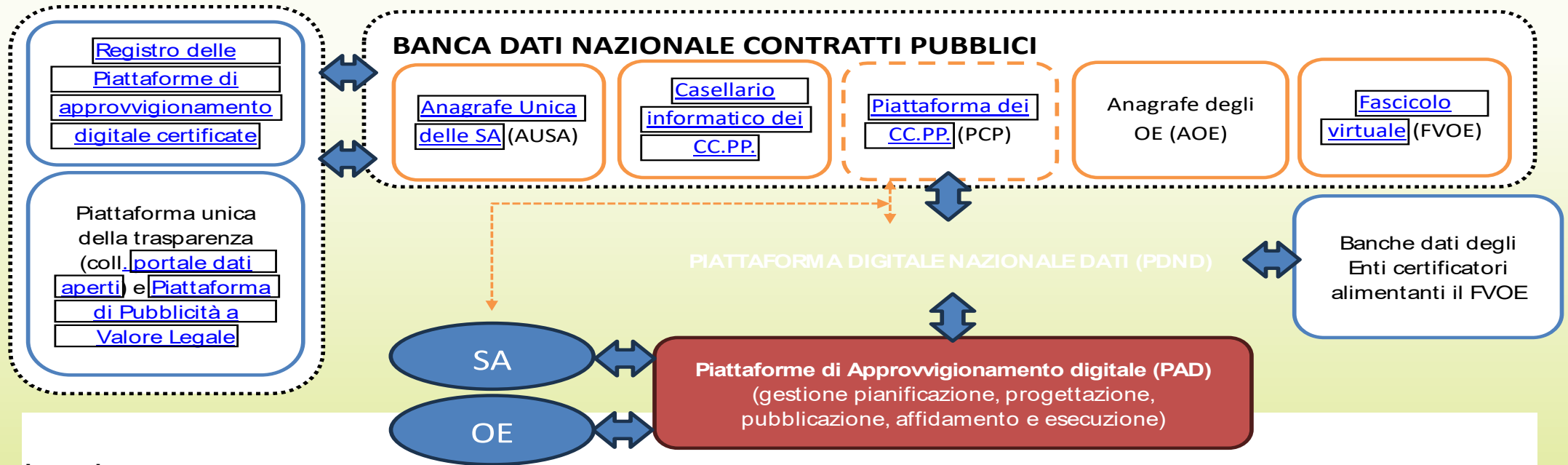




3. I servizi abilitanti l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale



Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale



Legenda:

BDNCP, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, infrastruttura digitale composta da AUSA, CI, PCP, AOE e FVOE, istituita presso ANAC (art. 62 bis del CAD, d.lgs. n. 82/2005 e artt. 23 e 222, co. 8 del codice appalti, CA, 36/2023); **FVOE**, Fascicolo virtuale dell'OE, contiene tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione/esecuzione alle procedure di evidenza pubbliche (art. 24 CA); **AOE**, Anagrafe degli operatori economici, censirà gli OE, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili (art. 31 CA); **PDND**, Piattaforma digitale nazionale dati, un sistema che abilita e alimenta lo scambio di informazioni, dataset e servizi chiave all'interno della PA, e interopera con le singole PAD, gestite da SA ed enti concedenti, e la BDNCP di ANAC (art. 50-ter del CAD); **PAD**, Piattaforme di approvvigionamento digitale, consentono la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico nelle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione (art. 25 CA); **PCP**, Piattaforma dei Contratti Pubblici, istituita presso ANAC, fornisce alle SA una serie di servizi per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, interoperando con le PDA e consentendo l'accesso alla BDNCP, al FVOE, nonché l'invio dei dati di monitoraggio dell'appalto e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti. La stessa sostituisce i servizi Smog, smartCIG, consentendo l'acquisizione del CIG, anche via interfaccia web, nei limiti di quanto stabilito con [delibera ANAC 582/2023](#). Gli OE utilizzano la PCP, attraverso interfaccia web, per la gestione diretta del FVOE, per il riscontro dei requisiti minimi di partecipazione alle gare e per la consultazione di bandi e avvisi.

Ecosistema nazionale
di approvvigionamento
digitale
(e-procurement) (art.22)

**Piattaforma digitale
nazionale dati (PDND)**

Piattaforme di
approvvigionamento
digitale PAD gestite da
Stazioni
Appaltanti(art.25)

Banca dati nazionale
dei contratti pubblici –
BDNCP (art.23)

LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (BDNCP – ART.23)

2008 Nasce la BDNCP

2010 Il C.A.D. la inserisce tra le banche dati di interesse nazionale

2011 Il CIG diventa strumento per la tracciabilità dei flussi finanziari

2013 Diventa supporto alla verifica dei requisiti degli O.E. in gara

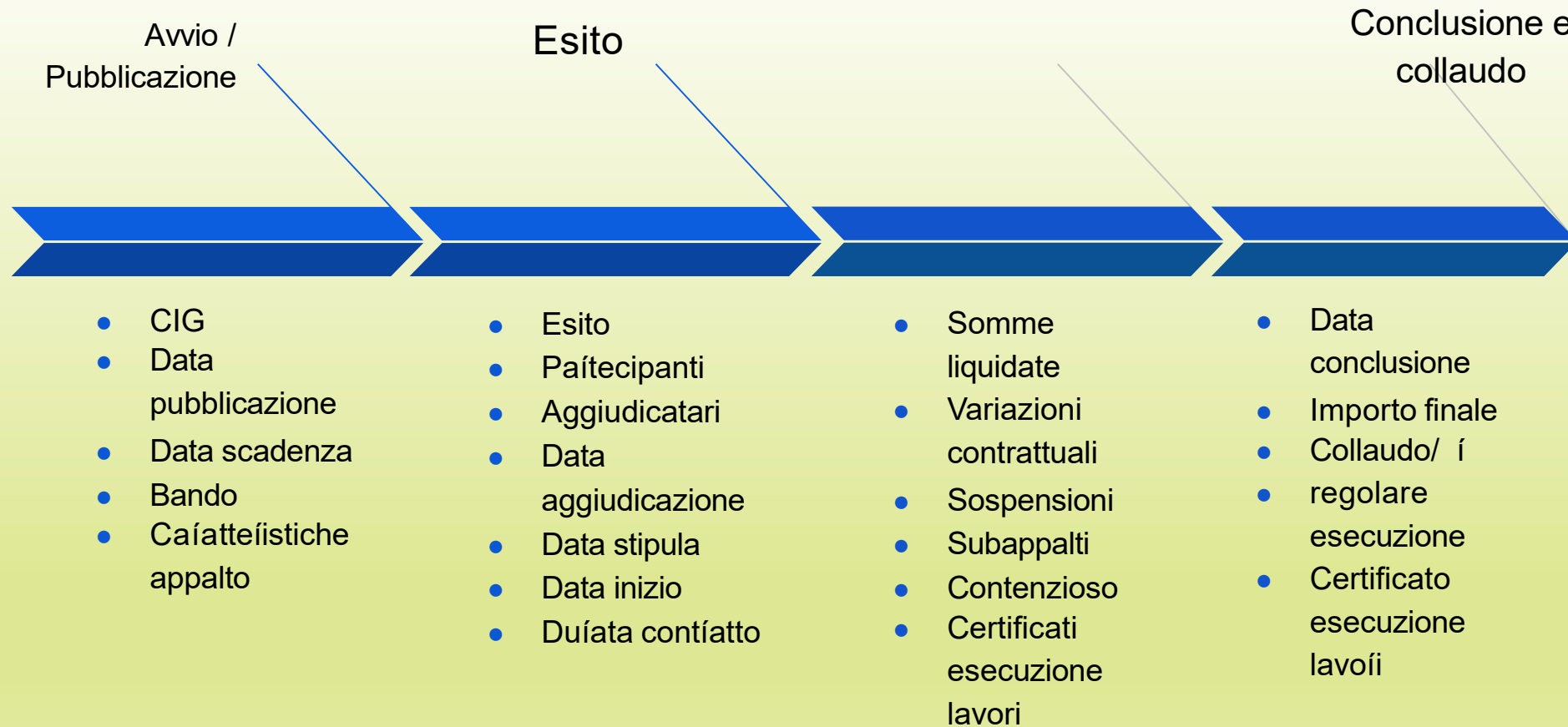
2018 Premiata dalla Commissione UE come miglior contract registry europeo

2019 Evoluta secondo il paradigma dei *big data*

2020 La BDNCP diventa *Open*

2022 Nasce il fascicolo virtuale dell'operatore economico

2024 Nucleo dei servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale



> 67M di contratti x oltre 3.400 miliardi € dal 2007



40k stazioni
appaltanti



150k centri di costo



>400k imprese



>450k utenti

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

APPALTI INDICATORI BANDI IN CORSO RICERCA PER CIG

Attenzione: I dati riportati nelle presenti dashboard non sono confrontabili con quelli pubblicati dall'Autorità con i rapporti quadrimestrali e le relazioni annuali al Parlamento, in quanto vengono proposti esattamente come ricevuti dalle stazioni appaltanti direttamente o per il tramite delle sezioni regionali dell'Osservatorio: non sono stati, quindi, sottoposti a quei processi di filtraggio e di validazione semantica che vengono utilizzati per la produzione delle pubblicazioni suddette, i cui criteri sono esplicitati all'interno delle stesse. I dati che si riferiscono ai CIG di adesione ad accordo quadro/convenzione non sono pubblicati, eccetto nella sezione [RICERCA PER CIG](#)

RIMUOVITI
FILTRI

Valore base d'Asta

€3.425.969.967.344,72

3.425 MILIARDI, 969 MILIONI, 967 MILA, 344,72 EURO

Numero Procedure

67.397.347

Stazioni Appaltanti

40.979

Operatori Economici

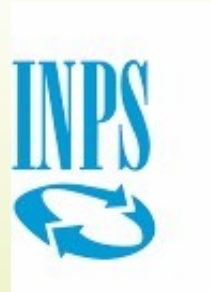
401.288

Numero di procedure per classe di importo

C(>=1.000.000 <5.000.000)

Valore di procedure per classe di importo

B(>=150.000 <1.000.000)

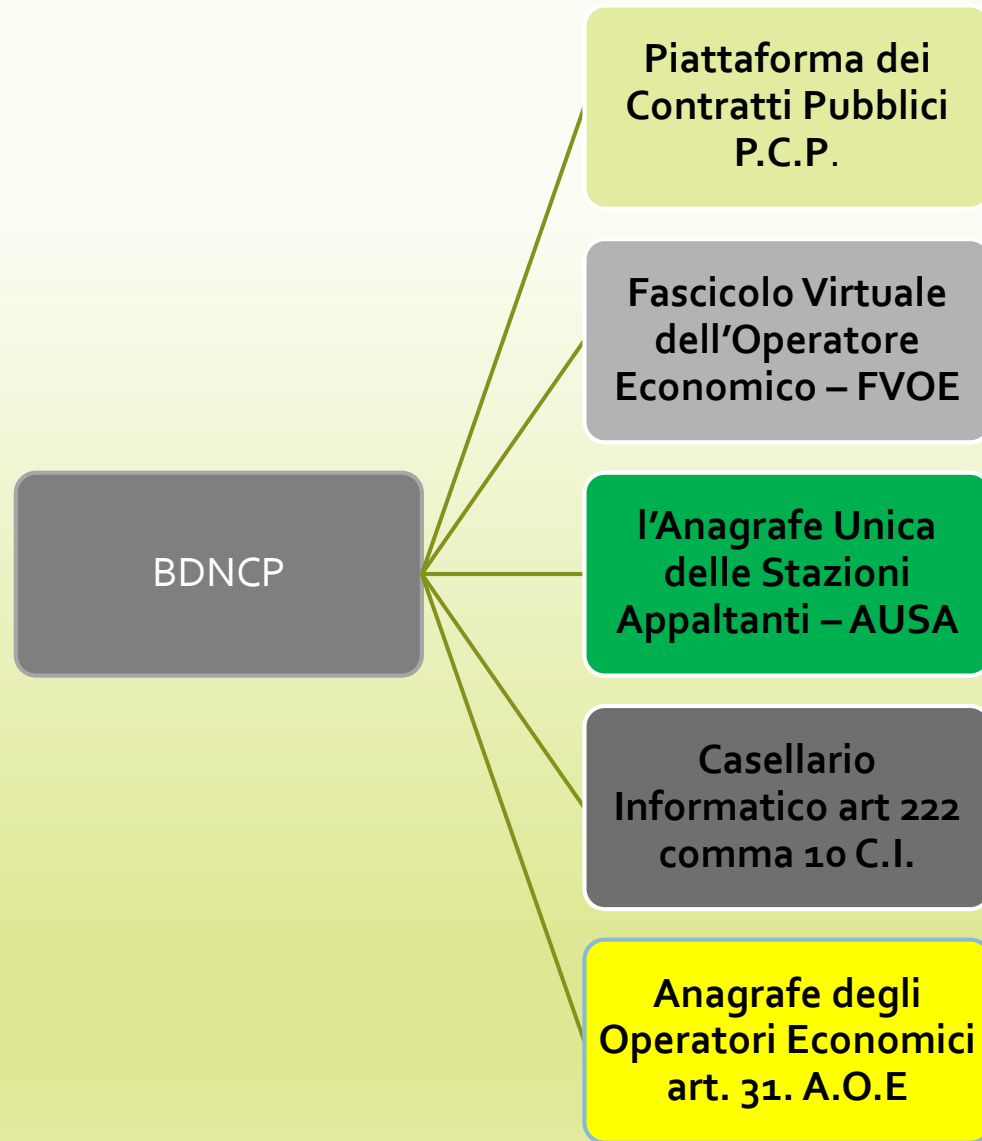


**LA BDNCP OVVERO LA BANCA DATI
NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ISTITUITA PRESSO ANAC**



Art. 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici

- 1. L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.**
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
- 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori (...) per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.**



PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI P.C.P.

La Piattaforma dei Contratti Pubblici, **istituita presso ANAC**, fornisce alle SA una serie di servizi per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, interoperando con le PDA (Piattaforme di approvvigionamento digitale) e consentendo l'accesso alla BDNCP, al FVOE, nonché l'invio dei dati di monitoraggio dell'appalto e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti.

La stessa sostituisce i servizi Simog, smartCIG, consentendo l'acquisizione del CIG, anche via interfaccia web, nei limiti di quanto stabilito con delibera ANAC 582/2023. Gli OE utilizzano la PCP, attraverso interfaccia web, per la gestione diretta del FVOE, per il riscontro dei requisiti minimi di partecipazione alle gare e per la consultazione di bandi e avvisi.

PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI P.C.P. ACCEDONO GLI UTENTI REGISTRATI

- **accesso al fascicolo virtuale (FVOE, art. 24),**
- **alla pubblicità legale degli atti (art. 27),**
- **alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP, art. 23)**

La nuova versione 2.0 del FVOE

La versione 2.0, che è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP), in cui il PassOE è stato sostituito da un nuovo meccanismo in cui la Stazione Appaltante (SA) richiede l'accesso ai documenti, e l'Operatore Economico (OE) approva tale accesso anche tramite una Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata (PDA).

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE

- contiene tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione/esecuzione alle procedure di evidenza pubbliche (art. 24 CA)
- strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico che sono utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici
- primo step di un processo di innovazione digitale che riguarda l'intera procedura di gara e che discende dalle Direttive EU e dal PNRR

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente **verifica** dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i **documenti contenuti nel fascicolo virtuale** dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. **L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati** secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice **le tipologie di dati da inserire nel fascicolo** virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Contenuto del fascicolo e lista OE verificati

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale sono forniti :

- **automaticamente** dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.
- possono essere consultati e **riutilizzati in tutte le successive procedure di affidamento** a cui uno stesso operatore economico partecipa.
- le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti**, che **trasmettono all' ANAC le informazioni utili** alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice **dalle stesse accertate.**

art. 109, comma 4, dopo la verifica positiva dei requisiti, sono inseriti nella “Lista degli operatori economici verificati” per un periodo convenzionalmente pari a 120 giorni, ove non diversamente previsto.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono scegliere di utilizzare i risultati delle verifiche già effettuate da altre amministrazioni, a condizione che non siano intervenute variazioni nei soggetti coinvolti.

E comunque fatta salva la facoltà di ripetere la verifica dei requisiti.

(artt. 3.2 e 5.11 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023).

Documenti inseriti dall' OE nel FVOE

L'art. 99 del Codice specifica che “agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini

dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in

possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accord quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati [.]

e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”

La delibera ANAC n. 262/2023 prevede che i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili, anche a regime, tramite interoperabilità del fascicolo virtuale, siano inseriti nel sistema direttamente dagli operatori economici.

I documenti inseriti nel sistema direttamente dagli operatori economici nel fascicolo virtuale devono, in ogni caso, essere pertinenti alla funzione svolta dallo stesso e sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In alternativa, il documento può comunque essere formato on- line, in modo da “garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Gli Operatori Economici utilizzano attraverso interfaccia web, la PCP per la gestione del FVOE per la **verifica del possesso dei requisiti di partecipazione** alle gare e per la **consultazione dei bandi e degli avvisi pubblici**.

Nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono trovarsi **costretti ad utilizzare le modalità tradizionali per le verifiche di competenza sui dati e i documenti, a comprova dei requisiti generali, non disponibili nel FVOE**

Per l'ANAC, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata.

non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni e, nelle verifiche, trascorsi 30 giorni non vale il silenzio-assenso

La verifica dei requisiti con il FVOE

La partecipazione agli appalti è basata su un processo autodichiarativo

- L'operatore economico, in fase di partecipazione, autodichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario
- Questa modalità è oggi standard UE grazie al **Documento di Gara Unico Europeo** (Electronic Single Procurement Document ESPD)
 - composto di una parte fissa e di una parte personalizzabile a cura della stazione appaltante
 - la stazione appaltante genera uno scheletro di DGUE (espd-request)
 - l'operatore economico lo compila e genera un'istanza di partecipazione (espd-response)
- Il servizio **eCertis** «traduce» i requisiti, la relativa documentazione a comprova e l'ente preposto al rilascio di questa in ciascun Paese membro semplificando
 - la partecipazione degli operatori economici in Paesi diversi da quello in cui sono stabiliti
 - la verifica delle stazioni appaltanti che ricevono offerte da operatori stranieri

Integrazione tra i sistemi FVOE -eDGUE

L'operatore economico, l'art. 22, comma 1, lett. d) del Codice prevede che il fascicolo virtuale debba interoperare con il documento unico di gara europeo (DGUE), da compilare in formato digitale nativo

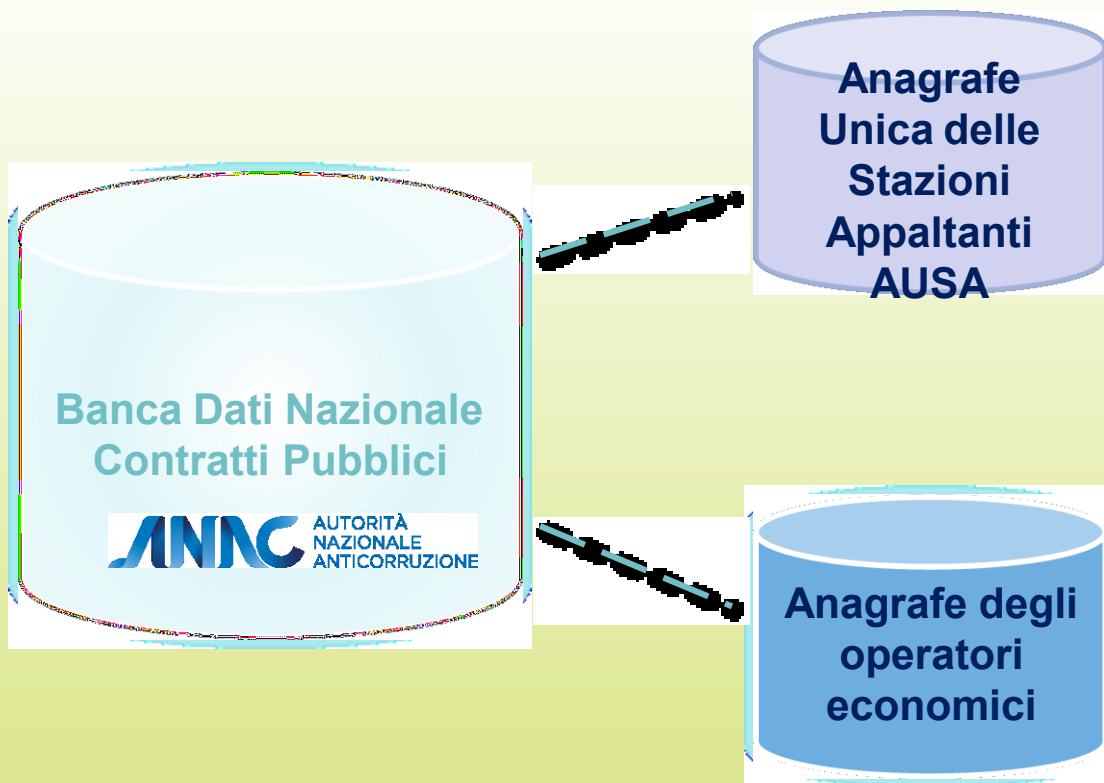
Ciò permetterebbe all'operatore economico di anticipare nel DGUE i riferimenti a dati e documenti utili per dimostrare i requisiti, inclusi quelli non presenti nel FVOE, perché non acquisibili tramite interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati PDND,

nelle more della completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, possono comunque essere indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema (v. delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023).

Obiettivi del FVOE

- Standardizzare le modalità di partecipazione degli O.E. e il procedimento di verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti
- Standard di formato, contenuto e modalità di utilizzo della documentazione a comprova
- Circolazione di sola documentazione in formato digitale di provenienza certa

Le anagrafi delle S.A. e degli O.E.



- Contiene le informazioni su tutte le stazioni appaltanti attive (art. 33-ter DL n.179/2012, convertito con L. n. 221/2012)
- Contiene le informazioni sugli O.E. coinvolti nei contratti pubblici (art.31)
- Collegata al registro imprese
- Censisce soggetti, persone, ruoli e incarichi riferiti agli O.E. (valore certificativo)

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – AUSA

- Il servizio AUSA consente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi.
- Ai servizi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA e all'invio della domanda di qualificazione.

Anagrafe degli Operatori Economici A.O.E.

- censirà gli O.E. nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili (art. 31 CA)

Casellario Informatico art 222 comma 10 C.I

- gli operatori economici registrati ed autorizzati possono accedere alla visura delle annotazioni loro riguardanti presso il casellario delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 10, c.1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accesso al Casellario

4. Il ruolo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Le piattaforme di approvvigionamento digitale (eProcurement) – art.25

- insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati
- dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21
- devono assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici
- interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 attraverso la PDND
- Sono conformi alle regole tecniche art.26 (certificazione)
- Garantiscono **parità di accesso degli operatori**, non impediscono o limitano la partecipazione alla procedura di gara, non distorcono concorrenza
- Le s.a. che non hanno propria piattaforma possono utilizzare quella di altre s.a.

Le PDA Piattaforme di approvvigionamento digitale (eProcurement) art.25

LE PAD sono Certificate da AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Utilizzate dagli OE interessati alla partecipazione ed esecuzione dei Contratti Pubblici

LE PAD consentono la gestione digitale delle diverse fasi dell'Appalto e delle Concessioni

- **Lo scambio di dati con la BDNCP**
- **L'accesso al FVOE**
- **La gestione del DGUE**
- **Ottenimento del CIG codice identificativo di Gara**

- **Obbligo posto a carico delle SA e degli Enti concedenti di utilizzare una Piattaforma di Approvvigionamento per gestire l'intero ciclo di vita del contratto pubblico per gli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità digitale del bando e dell'avviso;**

Le regole tecniche per la certificazione delle piattaforme (art.26)

- Requisiti e modalità di funzionamento delle piattaforme
- Stabilite da AgID d'intesa con ANAC e PCM-DTD
- Modalità per la certificazione che consentono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale
- ANAC gestisce e pubblica il registro delle piattaforme certificate (<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>)

Registro delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Home

RPCT

In-House

L.190/2012

Albo Arbitri

Dataset

Analytics

Registro Piattaforme Certificate

Registro Piattaforme Certificate

Dati aggiornati al 07/03/2024 17:00

[Guida alla lettura del Registro delle Piattaforme Certificate](#)

Sezione Piattaforme

Sezione Componenti

Sezione Gestori autorizzati

Sezione Titolari

[Lista componenti per piattaforma](#)

[Lista componenti per piattaforma - aree funzionali e famiglie di funzionalità](#)

inserisci il testo da ricercare

Esporta ▼

Piattaforma	Descrizione Piattaforma	UUID	Stato	Versione	Gestore
"Appalti & Contratti e-Procurement"	"Appalti&Contratti e-Procurement"	"09bc0a20-aa66-5689-8fd..."	"CONFORME"	"10.0.0"	"REGIONE MARCHE"
"Appalti & Contratti e-Procurement"	"Appalti&Contratti e-Procurement"	"9232628f-80d2-5a67-bac..."	"CONFORME"	"10.0.0"	"Società Metropolitana Acque"



**E' la PAD Piattaforma di
Approvvigionamento Digitale della
Regione Calabria**



Quindi la SUA tramite il

- Dovrebbe effettuare
 - Lo scambio di dati con la BDNCP
 - L'accesso al FVOE
 - La gestione del DGUE
 - Ottenimento del CIG codice identificativo di Gara



Guida
per l'Operatore Economico
all'utilizzo della Piattaforma di
e-Procurement
"SISGAP"

Versione 6.0

La guida operativa rinvenibile su https://sisgap.regione.calabria.it/sisgap_estensione/Home/Manuali definisce SISGAP come piattaforma di e-procurement per consentire agli operatori economici di presentare la propria offerta in risposta ad una gara pubblicata da una stazione appaltante che utilizza il Sistema.

L'amministrazione regionale rende disponibile un servizio di help desk e video guide per illustrare e approfondire l'utilizzo delle funzionali del sistema.

L'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale è strumentale a:

accesso agli atti art. 36
comma 1;

Controllo tecnico,
contabile e
amministrativo dei
contratti in fase di
esecuzione

Inoltre garantiscono la
tracciabilità delle
attività durante tutto il
ciclo di vita dei
contratti



- Le Amministrazioni che non dispongono di una PAD CERTIFICATA devono utilizzare quelle fornite da Enti Terzi(stazioni Appaltanti, Centrali di committenza, Soggetti Aggregatori)
- Le Amministrazioni sono comunque LIBERE di Adottare diverse Piattaforme per Le diverse Fasi
- Anche perché le piattaforme possono NON essere certificate per tutti i cicli di vita dei contratti

REGISTRO DELLE PIATTAFORME DIGITALI R.P.D. ANAC

Raccoglie le informazioni sulle
piattaforme che hanno ottenuto
la «Dichiarazione di Conformità» con la
certificazione dei componenti,
dei soggetti pubblici o privati e dei gestori
delle stesse
ANAC provvede all'aggiornamento su
segnalazione di AgID

Applicativo
«Qualificazione
Stazioni
Appaltanti»

La
qualificazione
decade il 1°
febbraio 2024

L'uso di
piattaforme di
terze parti come
MePA, Acquisiti in
Rete
non è sufficiente a
soddisfare il
requisito

Registrazione e autenticazione delle piattaforme

IDENTIFICAZIONE
DEGLI UTENTI
AVVIENE
ATTRAVERSO
meccanismi di
autenticazione
Elettronica tipo
SPID, CIE o altre
forme

RUP e delegati nel
caso in cui non
siano già
registrati
devono registrarsi
presso AUSA
Anagrafe delle
Stazioni
appaltanti di
ANAC

La piattaforma deve prevedere **uno
specifico profilo applicativo per il R.U.P.
Responsabile Unico del Progetto
con possibilità di creazione di
ULTERIORI profili di DELEGA in
relazione alla Gestione delle varie fasi
del Ciclo di
Vita dei contratti**

La Registrazione è fondamentale perché
solo i soggetti registrati sono autorizzati
all'interoperabilità
Con la BDNCP
Quindi solo il RUP e i suoi delegati
possono gestire le SCHEDE contenenti le
informazioni su ciascuna fase o
tipo di appalto e durante il ciclo di vita
dello stesso

Registrazione e autenticazione delle piattaforme

IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI AVVIENE ATTRAVERSO meccanismi di autenticazione

Elettronica tipo SPID, CIE o altre forme

Per gli Operatori Economici

La piattaforma deve prevedere

Profili per il LEGALE RAPPRESENTANTE e suo delegato

POSSIBILITA' di Creare o revocare ULTERIORI PROFILI

La Piattaforma deve supportare ulteriori profili

- Direttore Lavori – Direttore Esecuzione dei Lavori
- Punto Ordinante
- Punto Istruttore
- Presidente di Commissione

AgID
ricorda

il responsabile legale di un'organizzazione (società, ente, impresa, ecc) può utilizzare la sua identità digitale SPID o dotare i suoi dipendenti di un'identità digitale per uso professionale della persona giuridica per accedere a determinati servizi online. Infatti, oltre all'autenticazione con SPID persona fisica, sussiste quella per persona fisica ad uso professionale e quella per persona giuridica ad uso professionale. La particolarità di quest'ultima modalità, sta nel fatto che lo SPID veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica

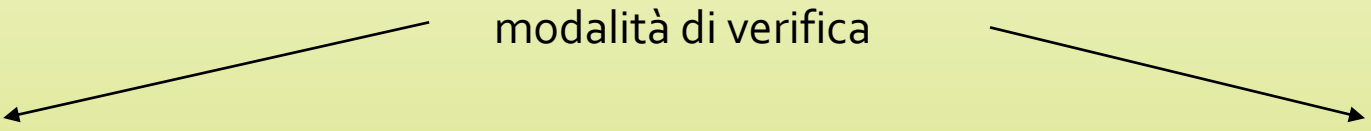
Verifica garanzia tramite piattaforma

art. 106, comma 3 del C.A.

non risulta ancora possibile la verifica telematica della garanzia fideiussoria
come garanzia di partecipazione alle gare

fino al 30 giugno 2024 poi spostato al 31.12.2024, l'operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso alla sezione del sito web della Banca d'Italia “intermediari” e “garanzie- finanziarie” nonché sul sito dell'Ivass.

modalità di verifica



```
graph TD; A[modalità di verifica] --> B[l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo Internet a cui solo la stazione appaltante interessata può accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.]; A --> C[In alternativa, il garante fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità];
```

l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo Internet a cui solo la stazione appaltante interessata può accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

In alternativa, il garante fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità

Acquisizione del CIG

- modalità di rilascio del **CIG tramite BDNCP**, in via **transitoria**, fino al **30 giugno 2024** quest'ultima specifica - nella sezione dedicata al CIG del sito Anac
- che tale codice può essere acquisito tramite:

- **Piattaforme certificate**, il CIG viene acquisito Durante la gestione delle fasi specifiche del contratto, tramite lo scambio di dati interoperabili con la BDNCP;

- **Interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici (PCP)**(sezione della BDNCP, che fornisce una serie di servizi accessibili esclusivamente in interoperabilità dalle PDA che consentono l'accesso alla BDNCP stessa, al FVOE, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza).

In tal modo, **la PCP sostituisce** i servizi precedentemente forniti dai servizi **Simog, smartCIG**.

5. Pubblicità Legale degli Appalti

PUBBLICITA LEGALE ATTI

Dal 1° gennaio 2024, per la pubblicità in ambito nazionale di bandi e avvisi, viene superata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici.

artt. 27, 84 e 85 del Codice appalti - delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 e relativo allegato

La pubblicità di bandi e gli avvisi relativi alle procedure avviate dopo 1 gennaio 24 sono infatti pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, compilando i relativi modelli di formulari europei o template.

Piattaforma per la pubblicità legale degli atti (art.27)



Le piattaforme certificate
trasmettono in modo interoperabile i dati



per la pubblicazione alla **BDNCP**,
che a sua volta, invia i dati



all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'UE
per la pubblicazione a livello europeo sul TED (Tenders Electronic Daily),



procedendo altresì alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale della
BDNCP
tale flusso di dati alla consente anche il rilascio del CIG

<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ANAC - Portale dei Servizi 

Home

Home

Bandi e avvisi di indizione

Esiti

Altri avvisi

Ricerca avanzata

News

Dati aperti BDNCP

Ultime Pubblicazioni



Pubblicazioni del
07/03/2024

Bandi e avvisi di indizione >

Esiti >

Altri avvisi >



Pubblicazioni del
06/03/2024

Bandi e avvisi di indizione >

Esiti >

Altri avvisi >



Pubblicazioni del
05/03/2024

Bandi e avvisi di indizione >

Esiti >

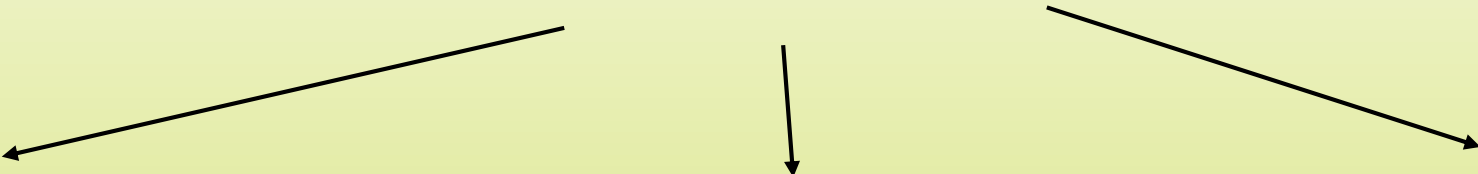
Altri avvisi >

Publicità Legale

Gli oneri di pubblicazione sul sito dell'ANAC sono esplicitati attraverso la pagina web denominata Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL), che offre un servizio gratuito, pubblico e aperto, senza richiedere credenziali di accesso.

PVL

suddivisa in 3 sezioni



```
graph TD; PVL[PVL] --> A[Bando e Avvisi di Indizione]; PVL --> B[Esiti di Gara]; PVL --> C[Altri avvisi];
```

Bandi e Avvisi di Indizione

Esiti di Gara

Altri avvisi

Ogni sezione della piattaforma include un filtro che permette la selezione in base a diverse chiavi di ricerca, quali data, parola chiave, e una specifica funzionalità di ricerca avanzata

Trasparenza dei contratti pubblici (art.28)



TRASPARENZA

Sui dati del ciclo di vita del contratto, trasmessi alla **BDNCP tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale**, deve essere fornito solo il collegamento ipertestuale che rimanda, in modo immediato e diretto nella sezione “amministrazione trasparente” (**AT AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**, sottosezione "Bandi di gara e contratti") dell'Amministrazione interessata e che rimanda altresì al

Il Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dedicata alla pubblicazione di tutte le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti per **ogni procedura di affidamento associata a un CIG**.

Dati e atti non comunicati alla BDNCP

Resta l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di pubblicare integralmente su AT tutti i dati e atti, relativi al ciclo di vita del singolo contratto, che non sono comunicati alla BDNCP e che devono essere obbligatoriamente pubblicati ai sensi dell'allegato 1
Delibera n. 264/2023.

In alternativa, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono optare per sostituire la pubblicazione integrale con il collegamento ipertestuale che rimanda alla piattaforma certificata qualora questa abbia una sezione liberamente consultabile.



Adempimenti non più richiesti

- Per il **RUP** viene meno
- l'obbligo, gravante sui Responsabili unici dei progetti (RUP), di pubblicazione dell'elenco degli appalti svolti nell'anno precedente sul sito della Stazione appaltante;
- l'obbligo di comunicare, tramite posta certificata, i dati all'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, come precedentemente stabilito dalla legge 190/2012 (v., anche, delibera 39/2016 di ANAC).

Sintesi esplicativa degli adempimenti per Stazioni Appaltanti ed Enti concedenti in materia di trasparenza

ANAC nota sull'art.1,c 32, della l. 190/2012 del 10 gennaio 2024

- non è più richiesta la preparazione del file XML e l'invio tramite PEC entro il 31 gennaio per nessuna procedura contrattuale.
- per i contratti conclusi entro il 2023, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", seguendo le modalità della delibera ANAC 39/2016;
- per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza per i dati già indicati nella legge 190/2012 e ora nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, viene garantita attraverso la comunicazione tempestiva di tali dati alla BDNCP tramite SIMOG;
- per i contratti con procedura avviata dal 1° gennaio 2024, la trasparenza richiesta per i dati indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice è ottenuta trasmettendo tali dati direttamente alla BDNCP tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti forniscono un link ipertestuale sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", che collega ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto.



- **1° Gennaio 2024** DIGITALIZZAZIONE APPALTI PUBBLICI;

- articoli dal **19 al 36** del nuovo Codice appalti, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- **Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** (eprocurement) art. 22;

- **Piattaforma digitale nazionale dati** (PDND) sistema che abilita e alimenta lo scambio di informazioni

- interopera con le singole **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)** gestite da stazioni appaltanti;

e con **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP) dell'ANAC e' l'**infrastruttura digitale di riferimento** per la gestione delle informazioni di interesse per i contratti pubblici

Principi e diritti digitali

- Cittadinanza digitale
- neutralità tecnologica
- trasparenza
- protezione dati personali e sicurezza informatica
- Unicità del luogo di prima pubblicazione
- Unico invio delle informazioni
- Attività e procedimenti svolti digitalmente
- Adozione misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti
- esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico di cui all'art.117 Costituzione

Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale

